



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott. Franco Pastorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA
PROPOSTA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 127-1/ DELL'ANNO 2025

PROMOSSO DA
BLEDAR BAKU
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019.

1. CONTENUTO DEL RICORSO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.12.2025 BLEDAR BAKU (CF: BKABDR77B21Z100K) ha chiesto la omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019.

Con decreto in data 7.1.2026 lo scrivente, rilevati possibili profili di inammissibilità del ricorso, vuoi sotto il profilo dell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, rilevante ai sensi dell'art 69 comma 1 CCII, vuoi sotto il profilo della fattibilità del piano, ha concesso a parte ricorrente ed al gestore della crisi termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del suddetto decreto per interloquire sui rilievi fatti con tale decreto, apportare



SENTENZA OMOLOGA PIANO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCI

integrazioni alla proposta e per produrre nuovi documenti.

In data 15.1.2026 parte ricorrente ha integrato il ricorso insistendo nello stesso e in subordine chiedendo la apertura della propria liquidazione controllata.

BLENDAR BAKU ha presentato, con l'ausilio del gestore della crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, che prevede a seguito della integrazione di far fronte alla situazione di sovraindebitamento, così dettagliata:

creditore	credito	natura del credito
AT NPL'S S.p.a.	Euro 12.548,57	chirografario
FINDOMESTI C S.p.a	Euro 3.859,20	chirografario
ADER	Euro 2.469,26	Privilegiato per € 1307,47 e per il resto chirografario
COMUNE DI LIVORNO	442,55	privilegiato
Totale € 19.319,58		

attraverso l'apporto di finanza esterna per € 5.000,00, già messa a disposizione della procedura, a seguito della integrazione depositata, mediante tre assegni circolari intestati alla procedura e nelle mani del gestore della Crisi.

Tale somma consentirà il pagamento oltre che del 100% delle spese di procedura anche del 50% dei crediti privilegiati e del 9,17% dei crediti chirografari, come indicato nella seguente tabella:

RISORSE DEL PIANO		5.000,00	
CREDITORE	DEBITO	SODDISFAZION E	%
PREDEDUZIONE			
O.C.C.	2.512,96	2.512,96	100%
TOTALE PREDEDUZIONE	2.512,96	2.512,96	100%
PRIVILEGIATI			
COMUNE DI LIVORNO	442,55	221,27	50,00%
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.307,47	653,73	50,00%
TOTALE PRIVILEGIATI	1.750,02	875,00	50,00%
RESIDUO ATTIVO		1.612,04	
CHIROGRAFARI			



AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.161,79	106,56	9,17%
AT NPL'S S.p.a.	12.548,57	1.151,32	9,17%
FINDOMESTIC	3.859,20	354,16	9,17%
TOTALE CHIROGRAFARI	17.569,56	1.612,04	9,17%
RESIDUO ATTIVO		0,00	

Il ricorrente ha infatti dedotto di non poter offrire alcuna risorsa propria ai creditori, non essendo proprietario di alcun bene immobile o mobile, essendo le spese familiari pari ad almeno ~~1.106,00~~ mensili ed essendo egli privo di reddito, avendo perso la propria occupazione, a seguito di una ~~malattia che lo ha colpito e che gli impedisce di svolgere le mansioni sempre svolte e che parimenti la moglie è priva di reddito.~~

Ha rappresentato pertanto che tale proposta consenta la migliore soddisfazione possibile per i creditori.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Seppure non ne venga indicata la durata il piano potrà essere eseguito in tempi brevi, dopo la eventuale omologazione, essendo le risorse necessarie a darvi adempimento già nella disponibilità del gestore della Crisi, come sopra evidenziato.

Con decreto del 2.2.2026 lo scrivente, valutata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come stabilito dall'art. 70 CCII, a seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente e delle integrazioni fatte ha disposto che la proposta ed il piano fossero pubblicati in apposita area del sito web del tribunale, che la proposta ed il piano fossero comunicati, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, assegnando ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione da parte dell'OCC per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Il ricorso e il decreto del 2.2.2026 sono stati comunicati a tutti i creditori da parte dell'OCC in data 5.2.,2026 senza che nessuno di loro abbia proposto nei successivi 20 giorni osservazioni.

2. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza del proponente.



3. CONSUMATORE.

Il ricorrente rientra nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. e) CCII, quale *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per i debiti contratti nella qualità di consumatore"*.

Invero, il ricorrente è persona fisica i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

4. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

Il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 19.319,58;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da n. 4 persone: il debitore, ~~la moglie priva di reddito e 2 figli, entrambi non economicamente autosufficienti;~~
- il ricorrente è attualmente privo di reddito e percepisce unicamente somme a titolo assistenziale;
- il ricorrente non è titolare di alcun diritto di piena proprietà su beni immobili o mobili registrati.

Sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni,

5. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i suoi beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento del ricorrente è stata originata dall'aver il ricorrente perso la propria occupazione per motivi di salute, fatto che ha impedito il pagamento dei debiti contratti.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, da ravvisare nella situazione di difficoltà economica in cui è venuto a versare in ragione di quanto suddetto;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ESDEBITAZIONE PRECEDENTE.

Non risulta, secondo quanto allegato dal ricorrente, che lo stesso sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

7. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE DEL DEBITORE.

L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla "mancanza di colpa grave, malafede o frode" nella formazione dell'indebitamento, secondo l'art. 69 comma 1 CCII.

Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse.

Alla luce della integrazione del ricorso deve ritenersi sussistere detto presupposto in quanto la impossibilità del ricorrente di far fronte ai debiti progressi è dovuta alla sopravvenuta malattia e alla conseguente perdita della attività lavorativa precedentemente scelta.

Né del resto alcuno dei creditori ha avanzato alcuna osservazione in merito.

8. ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.

9. ATTIVITÀ COMPIUTA DALL'OCC.

ASSENZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CETO CREDITORIO.

ASSENZA DI ISTANZE DI MODIFICAZIONE DEL PIANO.

Come sopra evidenziato, con decreto del 02/02/2026, è stata ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come previsto dall'art. 70 CCII.

In ossequio alle disposizioni impartite all'OCC con il predetto decreto, la proposta ed il piano sono stati i) pubblicati in apposita area del sito web del tribunale; ii) comunicati, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori (cfr. relazione OCC depositata in data 26/02/2026).

Decorso il termine di venti giorni, dalla comunicazione da parte dell'OCC, della proposta ed del piano (occorsa in data 05/02/2026 a tutto il ceto creditorio a mezzo pec), **nessun creditore ha presentato osservazioni** (cfr. relazione OCC depositata in data 26/02/2026).

10. DISPOSIZIONI DA IMPARTIRE PER LA ESECUZIONE DEL PIANO

Tenuto conto del contenuto del piano deve essere autorizzato il gestore della Crisi dott. Alessandro Santini, che li ha in deposito, ad incassare i seguenti assegni circolari e a versarli su un c/c dedicato alla procedura da aprirsi presso Istituto bancario convenzionato con l'intestato tribunale,



SENTENZA OMOLOGA PIANO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

rilasciati dai sotto indicati soggetti:

- 1) ~~Mario Carta, nato a Austis (NU), il 29/03/1959~~, residente a ~~Livorno, Via L.A. Marzari~~, per euro 1.500,00;
- 2) ~~Ilir Zhelegu nato in Albania, il 21/05/1968~~, residente a ~~Livorno, Via dei Pomatielli, n. 98~~, per euro 1.500,00;
- 3) ~~Mirrenglen Dushiani nato in Albania, il 19/04/1968~~, residente a ~~Ponsacco, Via Pascoli, 21~~, per euro 2.000,00.

Con tali somme il sig. Bledar Baku, sotto la sorveglianza del gestore della Crisi dott. Alessandro Santini, provvederà all'effettuazione dei pagamenti, indicati nel piano, ai creditori ai codici iban che verranno dagli stessi indicati.

Il Gestore della Crisi provvederà alla rendicontazione delle attività compiute con deposito delle quietanze di pagamento.

Le spese in prededuzione in favore dell'OCC, come previste nella proposta verranno **accantonate** ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCII secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

In conclusione, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI LIVORNO,
 SEZIONE CIVILE,

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario N. 127-1//2025 R.G.P.U., sulla domanda promossa da BLENDAR BAKU (C.F. BKABDR77B21Z100K), così provvede:

Visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019,

1. OMOLOGA la proposta ed il piano presentati da BLENDAR BAKU (C.F. BKABDR77B21Z100K);
2. DISPONE che la parte ricorrente debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;
3. AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;
4. AVVERTE che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;



SENTENZA OMOLOGA PIANO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

5. MANDA all'OCC di depositare, appena eseguiti i pagamenti previsti nel piano e in ogni caso non oltre sei mesi, al giudice per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano;
6. MANDA all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e sottoponendole al giudice ove necessario, nonché segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
7. MANDA all'OCC, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
8. DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale, a cura dell'OCC, entro i due giorni successivi a norma del combinato disposto dei comma 8 e 1 dell'art. 70 CCII;
9. DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70 comma 7 CCII;
10. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.

Così deciso in Livorno, in data 09/03/2026

Il Giudice delegato
Dott. Franco Pastorelli

